

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5365 del 19/10/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 106 DEL 11/01/2017, (COME AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2186 DEL 12/05/2020) EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE SALUMI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, VIA VERDI N. 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5593 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 106 DEL 11/01/2017, (COME AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2186 DEL 12/05/2020) EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. SRL.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE SALUMI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, VIA VERDI N. 26.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 106 del 11/01/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 16685 del 03/12/2018 (acquisito al prot. Arpae n. 18710 del 05/12/2018), per l'attività di "produzione salumi" svolta dalla ditta SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. SRL (C.F. 05964170962), nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, via Verdi n. 26 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2186 del 12/05/2020 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 106/2017, relativamente alla sola matrice emissioni in atmosfera;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 81553 del 16/05/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. SRL (C.F. 05964170962), relativamente alle matrici "scarichi" e "impatto acustico";

Considerato che:

- con nota prot. n. 91791 del 01/06/2022 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza e contestualmente è stata trasmessa l'istanza al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 99103 del 15/06/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 107176 del 28/06/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento di quanto già trasmesso;
- con nota prot. n. 8910 del 25/06/2022, acquisita al prot. Arpae n. 105678 del 27/06/2022, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza di SCIA di variante in corso d'opera presentata dalla ditta;
- con nota prot. n. 120478 del 20/07/2022 questa Agenzia ha comunicato la conclusione della fase di verifica di correttezza formale dell'istanza di cui trattasi, ex art. 4 del DPR n. 59/2013, ed ha chiesto alla ditta di comunicare se la variante edilizia presentata al Suap è da collegarsi alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 81553/2022;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 125427 del 29/07/2022, la ditta ha comunicato che la modifica non sostanziale dell'AUA di cui alla nota prot. n. 81553/2022 è relativa e coerente con il titolo edilizio (SCIA) presentato al Suap;
- con nota prot. n. 127437 del 02/08/2022 questa Agenzia ha trasmesso al Suap competente la documentazione a completamento dell'istanza, comunicando che, trattandosi di istanza con "richiesta di ulteriori titoli abilitativi", trovano applicazione gli artt. 7 comma 3 del DPR 160/2010 e 4 comma 4 del DPR 59/2013 in base ai quali al Suap compete l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990;
- il SUAP, in relazione all'istanza di cui trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire, nel presente procedimento, ulteriori titoli oltre all'AUA, e pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/2013 per l'adozione dell'AUA da parte dell'autorità competente;
- con nota prot. n. 141985 del 31/08/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 14 del 17/10/2022 Sinadoc 19764/2022) risulta che:

- la modifica non sostanziale dell'AUA riguarda l'ampliamento dello stabilimento (a seguito di costruzione di un nuovo edificio) che determina una modifica della rete fognaria interna allo stabilimento oggetto di variante edilizia ed un aumento dei reflui scaricati in pubblica fognatura (circa 800 lt/gg pari a 0,8 mc/gg) derivanti dalle seguenti attività:
 - lavaggio affettatrici con uso di idropulitrice (attività che può durare al max 10' per macchina, quindi complessivamente 20', con un consumo stimato di 100 lt di acqua);
 - lavaggio pavimenti con uso di motospazzatrice (si stima che il lavaggio, quotidiano, esaurisca il contenuto del serbatoio che è di 80 lt);
 - servizi igienici dei nuovi spogliatoi (5 addetti corrispondono a 2,5 abitanti equivalenti, è quindi possibile stimare il consumo di acqua in 200 lt/ab.eq x 2,5 ab.eq = 500 lt.);
- la Ditta dichiara che il depuratore aziendale (che non cambia rispetto a quanto già autorizzato) è in grado di trattare tutti i reflui prodotti nello stabilimento (acque reflue industriali e domestiche) compreso l'ulteriore apporto dovuto all'ampliamento;
- pertanto dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue industriali (scarico S1), costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione delle carni (lavaggio locali e attrezzature) con acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, pretrattate con fosse Imhoff ed acque meteoriche di piazzale. I suddetti reflui recapitano in pubblica fognatura previo trattamento mediante una vasca di sedimentazione a tre stadi;
- il pozzetto di campionamento fiscale è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura, come indicato nella Tavola "Planimetria Rete Fognaria con dettaglio tipologia di scarico - disegno n° 575-4-22-000 – Data 22/04/2022", allegata all'istanza;
- le acque meteoriche di copertura (pluviali) e parte delle acque di dilavamento dei cortili vengono raccolte in una vasca di laminazione e scaricate (scarico S2) nella rete acque chiare della pubblica fognatura; tale scarico non è soggetto ad autorizzazione;

Atteso che:

- con nota prot. n. 141954 del 31/08/2022 è stato richiesto al Comune di San Giorgio Piacentino, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in merito all'impatto acustico;
- con nota prot. n. RT016112-2022-P del 14/09/2022, Ireti Spa ha trasmesso il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 8982 del 13/10/2022, assunta al prot. Arpae n. 168481 in pari data, il Comune di San Giorgio Piacentino ha trasmesso l'Autorizzazione n. 05/2022 del 13/10/2022 allo scarico di acque reflue industriali in

pubblica fognatura, (allegata al presente provvedimento);

- con la medesima nota prot. n. 8982/2022, assunta al prot. Arpae n. 168481/2022, il Comune di San Giorgio Piacentino, prendendo atto della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico allegata all'istanza e delle conclusioni positive sottoscritte dal tecnico competente incaricato, ha comunicato che nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere con l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesto dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 106 del 11/01/2017, (aggiornata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2186 del 12/05/2020), rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 16685 del 03/12/2018, alla ditta SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. SRL (C.F. 05964170962), per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, via Verdi n. 26 (che è anche sede legale), **sostituendo i punti 3), 4) e 5) del dispositivo**, con i seguenti:

“3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **40 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **10000 mc.**;

b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

f) l'impianto di trattamento deve essere sempre mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;"

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con l'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 106 del 11/01/2017, (aggiornata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2186 del 12/05/2020), rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 16685 del 03/12/2018;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente provvedimento di presa d'atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 16685 del 03/12/2018);
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.